

ATTO N. ORD 760

DEL 08/10/2025

Rep. di struttura ORD-UC2 N. 331

ORDINANZA DI VIABILITÀ

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI DIREZIONE VIABILITA' 2

OGGETTO: Strada Provinciale n. 170 di Massello dal Km 4+500 al Km 5+000 circa e Strada Provinciale n. 170d01 dal Km 0+000 al Km 1+632 circa, nel territorio dei Comuni di Massello (To) e Salza di Pinerolo (TO). Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito con delimitazione di area di cantiere. ("Prog. 27360/2012. Eventi metereologici del mese di marzo 2011. Sistemazione definitiva della strada del Colletto delle Fontane").

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- La Città metropolitana di Torino, nell'ambito dei lavori in oggetto, deve eseguire un intervento di ripristino pavimentazioni lungo la Strada Provinciale n. 170 di Massello dal Km 4+500 al Km 5+000 circa e Strada Provinciale n. 170d01 dal Km 0+000 al Km 1+632 circa, nel territorio dei Comuni di Massello (To) e Salza di Pinerolo (TO);
- I lavori sono stati appaltati a: Consorzio CORMA, Via Bagnoli, 10 – Castelnuovo né Monti (RE); vista la particolare ristrettezza della sede stradale, l'intervento in progetto prevede di occupare la semicarreggiata durante le varie fasi di lavoro, con i mezzi d'opera necessari e previsti;
- Al fine di eseguire le verifiche previste in condizioni di sicurezza, la ditta appaltatrice ha richiesto la regolamentazione del traffico nel tratto in questione, con l'individuazione dell'area a cantiere mediante restringimento di carreggiata, l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da semaforo o movieri, con possibilità di momentanea chiusura completa della strada ed interruzione del traffico, in territorio dei Comuni di Massello (TO) e Salza di Pinerolo (TO), nel tratto interessato dai lavori, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.30, a partire dal giorno 08/10/2025 fino al giorno 07/11/2025, e comunque fino al termine dei lavori in progetto;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di permettere di eseguire il servizio e garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale con l'individuazione dell'area a cantiere con restringimento di carreggiata, l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da semaforo o movieri, con possibilità di momentanea chiusura della strada ed interruzione del traffico, sulla Strada Provinciale n. 170 di Massello dal Km 4+500 al Km 5+000 circa e Strada Provinciale n. 170d01 dal Km 0+000 al Km 1+632 circa, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.30, a partire dal giorno 08/10/2025 fino al giorno 07/11/2025, e comunque fino al termine dei lavori in progetto;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità

Operativa n. 7, Geom. Gianni Nevache;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'ing. Sabrina Bergese, Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

la regolamentazione della circolazione stradale con l'individuazione dell'area a cantiere con restringimento di carreggiata, l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da semaforo o movieri, con possibilità di momentanea chiusura della strada ed interruzione del traffico, sulla Strada Provinciale n. 170 di Massello dal Km 4+500 al Km 5+000 circa e Strada Provinciale n. 170d01 dal Km 0+000 al Km 1+632 circa, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.30, a partire dal giorno 08/10/2025 fino al giorno 07/11/2025, e comunque fino al termine dei lavori in progetto;

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

- Committente: Città metropolitana di Torino;
- Direttore dei Lavori:
ing. Marco BENSO (3494163543) marco.benso@cittametropolitana.torino.it ;
- C.S.E. : ing. Stefano CASTELLINO (3421442807)
- Ditta appaltatrice:
Consorzio CORMA – Via Bagnoli, 10 – Castelnovo né Monti (RE)
- Ditta esecutrice: Tavella S.r.l. - Via Pelloso, 26c – Cavour (RE)

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e si devono adottare i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. **Le ditte appaltatrice e/o subappaltatrice e/o esecutrice dei lavori restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori**, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata. Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

La sottoscritta ing. Sabrina Bergese, responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHICIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 08/10/2025

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese